

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
0	<i>Approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 di Faschim</i>	<i>Delibera del CdA di Faschim</i>	<i>21/09/2021</i>
1	<i>Aggiornamento in materia di Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24</i>	<i>Delibera del CdA di Faschim</i>	<i>23/11/2023</i>
2	<i>Aggiornamento del Modello in risposta a cambiamenti interni (ruoli, responsabilità, processi) e al sistema di controllo preventivo.</i>	<i>Delibera del CdA di Faschim</i>	<i>27/02/2025</i>

Indice	
PARTE GENERALE	5
PREMESSA	6
1. FASCHIM	6
2. Il Decreto legislativo n. 231/2001- cenni	6
2.1 Fattispecie di Reato	6
2.2 Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente	7
2.3 I reati commessi all'estero	8
2.4 Sistema sanzionatorio	9
2.5 Esimente dalla responsabilità amministrativa	9
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Faschim	10
3.1. Funzionamento del Modello	10
3.2. Approccio Metodologico	10
3.3. Finalità del Modello	11
3.4. Destinatari	11
3.5. Struttura del Modello.....	12
3.6. Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello	12
3.7. Attuazione del Modello	12
3.8. La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli	13
3.9. Reati rilevanti per Faschim	13
4. Il modello di Corporate Governance	14
4.1. Responsabilità organizzative e poteri autorizzativi	14
4.2. Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie	15
5. Codice Etico	15
6. Il sistema sanzionatorio e disciplinare	16
6.1. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	16
6.2. Sanzioni nei confronti degli amministratori.....	17
6.3. Sanzioni nei confronti dell'OdV	17
6.4. Sanzioni nei confronti di consulenti e collaboratori esterni.....	17
6.5. Sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs. 24/2023	17
7. L'Organismo di Vigilanza	18
7.1. Autonomia e indipendenza.....	18
7.2. Professionalità.....	18
7.3. Continuità d'azione	18
7.4. La composizione dell'OdV	19
7.5. Requisiti di eleggibilità	19
7.6. Revoca, sostituzione, decadenza, recesso e sospensione.....	19
7.7. Attività e poteri	20
7.8. Obblighi informativi dell'OdV verso gli altri Organi.....	20
7.9. Obblighi informativi verso l'OdV	21
7.10. Le segnalazioni e il sistema di <i>Whistleblowing</i>	21
8. Comunicazione e formazione sul Modello	22
8.1. Informativa ai collaboratori e partner	22

DEFINIZIONI

ASSEMBLEA DEI DELEGATI: organo attraverso il quale gli associati esercitano il diritto paritetico, in via delegata, alla partecipazione alla vita del Fondo. I 30 delegati componenti l'Assemblea di Faschim vengono eletti dagli associati, 15 sono rappresentanti dei lavoratori eletti dai lavoratori iscritti al Fondo tra candidati/liste proposte dalle Organizzazioni Sindacali e 15 sono rappresentanti delle imprese, eletti dalle imprese associate, tra candidati proposti dalle Organizzazioni Imprenditoriali;

ASSOCIATI E IMPRESE ASSOCIATE: persone fisiche e giuridiche iscritte al Fondo che beneficiano delle prestazioni rese da Faschim;

ATTIVITÀ SENSIBILI: attività di Faschim nel cui ambito sussiste, anche potenzialmente, il rischio di commissione di uno dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;

AUTORITÀ PUBBLICHE: pubblici ufficiali, incaricati di un pubblico servizio e autorità giudiziarie;

CODICE ETICO: l'insieme dei principi e dei valori che orientano le attività di Faschim;

COLLABORATORI E CONSULENTI: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Faschim sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con il Fondo in virtù di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura;

COLLEGIO DEI SINDACI organo di controllo del Fondo, nominati pariteticamente dall'Assemblea, è composto da un massimo di quattro componenti effettivi e due supplenti;

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: organo amministrativo del Fondo, composto da un numero di componenti da 6 a 12 nominati, pariteticamente dalle due componenti di rappresentanti, imprese e lavoratori, costituenti l'Assemblea;

CORPORATE GOVERNANCE: l'insieme di strumenti, regole, relazioni, processi e sistemi organizzativi finalizzati a garantire una gestione trasparente ed efficiente del Fondo con l'obiettivo di tutelare i bisogni degli iscritti attraverso un controllo responsabile e condiviso delle risorse e delle attività. La struttura della *corporate governance* esprime quindi le regole con cui si articolano i processi decisionali dell'associazione, le modalità con cui vengono decisi gli obiettivi nonché i mezzi per il raggiungimento e la misurazione dei risultati raggiunti.

DECRETO O D. LGS. 231/2001: il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DESTINATARI: soggetti, persone fisiche e giuridiche, che operano per conto di Faschim. In particolare, i dipendenti, l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e Vicepresidente, le Fonti Istitutive, il Collegio dei Sindaci, gli Associati e le imprese Associate, le strutture Convenzionate, i fornitori (sia di servizi continuativi che di forniture specifiche), i collaboratori ed i consulenti;

DIPENDENTI: tutti i dipendenti di Faschim;

FONTI ISTITUTIVE: le Parti Stipulanti il CCNL per i lavoratori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL;

FORNITORI: prestatori di beni o servizi a favore di Faschim;

LINEE GUIDA: ci si riferisce alle linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria e alle linee guida in materia di anticorruzione emanate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);

MOG 231 o MODELLO: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;

ORGANISMO DI VIGILANZA o ODV: Organismo nominato ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE: soggetti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, rispettivamente e a turno, tra i componenti espressi dai lavoratori e quelli espressi dalle imprese. Il Presidente ha la legale rappresentanza, sta in giudizio e può nominare procuratori;

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO: principi generali di comportamento, riportati nelle Parti Speciali, a cui i Destinatari devono attenersi nello svolgimento delle attività previste dal Modello;

PROCESSI A RISCHIO: attività del Fondo o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti di cui al Decreto Legislativo;

PROTOCOLLO: procedura specifica, o specifici requisiti comportamentali o requisiti a completamento di procedure esistenti per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi;

REATI PRESUPPOSTO: gli specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell'ente nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l'applicazione delle norme contenute nel Decreto stesso;

SISTEMA DISCIPLINARE: insieme delle misure sanzionatorie nei confronti dei Destinatari che non osservano i Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello;

SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Fondo, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo del Fondo;

SOGGETTI SUBORDINATI O SOTTOPOSTI: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;

STAKEHOLDER: tutti i gruppi di individui composti da persone, organizzazioni e comunità che influiscono nell'attività del Fondo o ne subiscono direttamente o indirettamente gli effetti;

STRUTTURE CONVENZIONATE: strutture sanitarie che, in virtù di un atto di convenzione stipulato con Faschim, erogano le prestazioni nei confronti degli Associati, ricevendo i rimborsi direttamente dal Fondo.

WHISTLEBLOWING: termine di origine anglosassone (letteralmente: soffiare nel fischiello) che sta a indicare un istituto giuridico relativo al sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti, ai relativi strumenti operativi e alle tutele obbligatoriamente previste dalla legge, così come ora disciplinato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

PARTE GENERALE

PREMESSA

1. FASCHIM

Faschim, Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa, è una associazione senza scopo di lucro, nata per volontà dei rappresentanti delle Imprese e dei Lavoratori dell'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori, abrasivi, lubrificanti e GPL.

Istituito tramite accordi contrattuali, Faschim offre ai lavoratori e alle loro famiglie una gamma di prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale, come rimborsi per visite mediche, esami diagnostici, terapie riabilitative e altre spese sanitarie.

Il Fondo ha come scopo la riduzione dell'impatto economico delle spese sanitarie di tutti i suoi Associati. Inoltre, opera per fornire assistenza agli Associati nell'identificazione di strutture sanitarie idonee alle loro necessità.

Lo scopo del Fondo è raggiunto tramite il rimborso delle prestazioni sanitarie e la stipula di convenzioni ad hoc con strutture sanitarie private o operanti o operanti in regime privatistico.

2. Il Decreto legislativo n. 231/2001- cenni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, per adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la Convenzione – anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 – sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha quindi introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per alcune fattispecie di reato, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi ("soggetti apicali"), nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati ("soggetti sottoposti").

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato. Per tutti gli illeciti commessi e accertati in via definitiva è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria, mentre per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2.1 Fattispecie di Reato

Il Fondo può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati indicati dal Decreto, contenuti negli artt. 24 e ss. – c.d. reati presupposto – o, comunque, da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*);
- abusi di mercato (art. 25-*sexies*);
- altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art 187 – *quinqies* TUF);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1);
- altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 – *octies*. 1, comma 2);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art. 25-*quinquesdecies*);
- delitti contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
- reati relativi alla filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 Legge 9/2013);
- reati transnazionali (art. 10, L. 16 marzo 2006 n. 146);
- Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs 129/2024).

2.2 Criteri di imputazione della responsabilità dell'Ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il **primo criterio oggettivo** è integrato dal fatto che il reato è stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- **soggetti in “posizione apicale”**, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l’ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell’ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell’ente;
- **soggetti “subordinati”**, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti, i collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai collaboratori, vi sono anche i consulenti che, su mandato dell’ente, compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell’ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell’interesse dell’ente stesso.

Il **secondo criterio oggettivo** previsto dal Legislatore, in compresenza al primo, è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell’interesse e/o a vantaggio dell’ente. In particolare, è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l’**“interesse”** sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire l’ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il **“vantaggio”** sussiste quando l’ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

Quanto ai **criteri soggettivi** di imputazione del reato all’ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell’esercizio dell’attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l’esclusione dell’ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa, le sopra menzionate condizioni devono concorrere congiuntamente.

Nonostante il Modello funga da causa esimente – sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata – il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l’ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale: in tal caso, infatti, l’ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello¹.

Nell’ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l’ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l’ente si è dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione².

2.3 I reati commessi all’estero

L’articolo 4 del D. Lgs. n. 231/2001, disposizione ispirata al principio di universalità della giurisdizione, stabilisce che un ente può rispondere, in Italia, in relazione ai reati presupposto commessi all’estero.

¹ Il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte, in quanto l’ente deve anche provare una condotta fraudolenta da parte di soggetti apicali.

² L’ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

I presupposti specifici su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono i seguenti:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate al punto precedente, l'ente risponde purché nei suoi confronti non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- infine, nei casi in cui la legge preveda che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

2.4 Sistema sanzionatorio

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione alla persona giuridica di una **sanzione**, di norma, **pecuniaria** applicata per quote (il valore di una quota è compreso tra € 258 e € 1.549) e la sanzione minima applicabile va da un minimo di € 25.800 fino ad un massimo di € 1.549.000 (ossia da un minimo di cento quote ad un massimo di mille quote).

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, in alcuni casi, anche **sanzioni interdittive**, quali:

- interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

A queste sanzioni, si aggiungono poi la **confisca** (sempre disposta con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche "per equivalente") e, in determinati casi, la **pubblicazione della sentenza di condanna**.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che le predette misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo della commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice penale, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Sono sottoposte alla disciplina di cui al Decreto Legislativo anche le società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

2.5 Esimente dalla responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede l'esonero della responsabilità per reati commessi da **soggetti in posizione apicale** ove l'Ente provi che, prima della commissione del fatto:

- l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;

- non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'**Organismo di Vigilanza** (di cui all'art. 6, comma primo, lett. b) del Decreto).

Nel caso di **reato realizzato da soggetto in posizione subordinata**, invece, l'art. 7 del Decreto subordina l'esclusione della responsabilità dell'Ente all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilire obblighi di informazione da parte di tutti i dipendenti della società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo), nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Faschim

3.1. Funzionamento del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è un sistema strutturato ed organico di principi, norme interne, procedure operative e attività di controllo allo scopo di un diligente e trasparente svolgimento delle attività del Fondo, al fine di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato e illecito previsti dal D. Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.

Gli elementi che devono caratterizzare un Modello, per avere efficacia esimente secondo quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 - sono l'effettività e l'adeguatezza.

- L'**effettività** si realizza con la corretta adozione ed applicazione del Modello anche attraverso l'attività dell'Organismo di Vigilanza che opera nelle azioni di verifica e monitoraggio e, quindi, valuta la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito.
- L'**adeguatezza** dipende, invece, dall'idoneità, in concreto, del Modello a prevenire i reati contemplati nel decreto. Essa è garantita dall'esistenza dei meccanismi di controllo preventivo e correttivo, in modo idoneo ad identificare quelle operazioni o "processi sensibili" che possiedono caratteristiche anomale.

3.2. Approccio Metodologico

Il presente Modello è stato costituito in linea con gli ultimi aggiornamenti del Decreto, con le Linee Guida e con le indicazioni emerse dalla giurisprudenza intercorsa ad oggi, ritenuta significativa per la realizzazione del Modello stesso.

La predisposizione del Modello ha richiesto una serie di attività volte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001. Il percorso per la sua realizzazione ha seguito le seguenti fasi:

- **analisi delle attività svolte** nelle diverse aree al fine di individuare i rischi insiti con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. "*mappatura delle attività sensibili*");
- **valutazione dei presidi organizzativi e di controllo** quali elementi mitigatori dei rischi di commissione dei reati identificati nella mappatura e descrizione dei piani d'azione volti al superamento o alla mitigazione delle eventuali criticità rilevate;
- **valutazione del "modello di governance"** con particolare riferimento al sistema delle deleghe e delle procure, al fine di individuare ambiti di miglioramento delle stesse e più in generale del modello organizzativo;
- predisposizione di suggerimenti di **azioni di miglioramento** del sistema di controllo interno nell'ottica del Decreto (*Action Plan*);

- identificazione e nomina di un c.d. “Organismo di Vigilanza” - dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e deputato a vigilare sul funzionamento, sull’aggiornamento e sull’osservanza del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e definizione dei flussi informativi tra tale Organismo e i vari organi di controllo del Fondo;
- adozione del Codice Etico;
- adozione di un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni al Modello, al Codice Etico ed alle procedure interne;
- formalizzazione di un **sistema di procedure** idonee a regolamentare le attività sensibili individuate.

3.3. Finalità del Modello

Il presente Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un **sistema** strutturato e organico di **procedure e attività di controllo**, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto (c.d. reati-presupposto).

Costituisce, inoltre, un valido **strumento di sensibilizzazione** nei confronti di tutti i dipendenti del Fondo e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (imprese, associati, fornitori, partner convenzionati, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto.

In sintesi, il Modello si propone le seguenti finalità:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all’attività del Fondo, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Fondo, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti del Fondo;
- ribadire che il Fondo non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui il Fondo intende attenersi.

I Protocolli, ricompresi nelle Parti Speciali sono intesi come regole a cui devono attenersi i Destinatari del Modello e si aggiungono al sistema di procedure di Faschim.

3.4. Destinatari

Sono Destinatari del presente Modello e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- i componenti del CdA e il Direttore (c.d. soggetti apicali);
- l’Assemblea dei Delegati;
- i dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- i membri del Collegio dei Sindaci;
- le Fonti Istitutive;
- le Strutture Convenzionate;
- gli Associati;
- le Imprese Associate.

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella Parte Speciale i seguenti soggetti esterni (Terzi):

- i collaboratori, i consulenti e, in generale, i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse del Fondo;
- i fornitori di beni e servizi che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse del Fondo (es. Service Provider).

Tra i soggetti esterni così definiti debbono ricomprendersi anche coloro che nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'interesse del Fondo.

3.5. Struttura del Modello

Il Modello si compone delle seguenti parti:

- la **Parte Generale**, che descrive i contenuti e gli impatti del D. Lgs. 231/01, i principi base e gli obiettivi del Modello, le sue modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi del Modello stesso, i principi contenuti nel Codice Etico, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare;
- la **Parte Speciale**, che descrive nel dettaglio, con riferimento ai singoli processi, le attività sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i protocolli specifici relativi alle attività sensibili.

3.6. Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello

I Modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità. Pertanto, l'approvazione del presente Modello, in quanto atto gestorio, costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

L'efficace attuazione del Modello è garantita da una costante attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione, sia come modifica delle parti che costituiscono lo stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di promuovere l'aggiornamento del Modello. A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto del Risk & Control Manager, identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione delibererà l'aggiornamento del Modello al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, ivi incluse eventuali significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia derivanti da nuovi orientamenti giurisprudenziali e/o autorevoli e condivisibili orientamenti dottrinari;
- modifiche dell'assetto organizzativo del Fondo;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle in precedenza identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività, modificazioni dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività del Fondo;
- commissione dei Reati Presupposto da parte dei Destinatari e dei Terzi da o, più in generale, in caso di gravi violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Nel caso in cui modifiche non sostanziali del Modello, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Direttore del Fondo con il supporto del Risk & Control Manager può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza informando il CdA alla prima riunione utile.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello è comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

3.7. Attuazione del Modello

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.

Per la fase di attuazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore del Fondo, supportati dal Risk & Control Manager e dall'Organismo di Vigilanza, saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, il Fondo intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni procedurali, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun Responsabile di Funzione cui è demandata, nell'ambito di propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.

3.8. La Mappatura delle aree a rischio e dei controlli

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un meccanismo volto a *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi organizzativi, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione. Da questa analisi scaturisce un documento denominato **"Mappatura delle aree a rischio e dei controlli"**, il quale è custodito presso gli archivi informatici del Fondo, in un'apposita cartella gestita dal *Risk & Control Manager*.

Tale analisi è volta ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- individuare le Funzioni che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
- specificare le fattispecie di reato ipotizzate;
- specificare le concrete modalità realizzative del reato astrattamente ipotizzato;
- individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati.

3.9. Reati rilevanti per Faschim

In considerazione della struttura e delle attività svolte da Faschim, sono stati individuati come rilevanti le seguenti famiglie di reato:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti contro la personalità individuale, limitatamente alla fattispecie ex art. 603-bis c.p. (art. 25 – quinquies);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 16 marzo 2006 n. 146).

Dalle analisi svolte in sede di predisposizione del Modello e alla luce delle attività operative del Fondo le altre fattispecie di reato richiamate dal Decreto non paiono al momento astrattamente rilevanti e/o concretamente applicabili, in quanto il Fondo non svolge attività in cui le stesse possano essere commesse, né appaiono

configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio di Faschim: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1); delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1); abusi di mercato (art. 25-*sexies*); altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art 187 – *quinquies* TUF); delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1); altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 – *octies*. 1, comma 2); reati ambientali (art. 25-*undecies*); impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*); razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*); frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*); delitti contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*); delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*); riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*); reati relativi alla filiera degli oli vergini di oliva (art. 12 Legge 9/2013), adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (D. Lgs 129/2024).

In ogni caso, si è valutato che i presidi di controllo adottati nell'ambito del presente Modello, pur essendo strutturati per prevenire i reati attualmente considerati rilevanti, siano di fatto in grado di contribuire anche alla prevenzione di altre eventuali fattispecie di reato non attualmente individuate come potenzialmente applicabili.

Il Fondo si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura introduzione nel Decreto.

4. Il modello di Corporate Governance

Lo Statuto di Faschim definisce le specifiche responsabilità attribuiti ai diversi soggetti coinvolti:

- Assemblea dei Delegati
- Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Presidente e il Vicepresidente
- Collegio dei sindaci

Per una dettagliata definizione dei compiti assegnati ai diversi soggetti coinvolti, si rimanda a quanto previsto dallo Statuto.

Il controllo contabile sul Fondo è esercitato da una primaria società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del decreto legislativo n. 39/2010.

Nell'ambito della struttura organizzativa di Faschim, è stato introdotto il ruolo di Risk & Control Manager, con responsabilità indipendenti e senza compiti operativi. Il Risk & Control Manager di Faschim è responsabile dell'identificazione, valutazione e monitoraggio continuo e indipendente dei rischi, garantendo l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione e proponendo eventuali azioni di mitigazione. Si occupa di monitorare i principali rischi del Fondo, inclusi quelli legati al Modello 231, promuovendo una cultura orientata alla gestione del rischio e al miglioramento continuo.

Il Risk & Control Manager supporta l'Organismo di Vigilanza fornendo flussi informativi periodici e se richiesto analisi e report sull'efficacia del sistema di gestione dei rischi rilevanti per il Modello 231, facilitando il lavoro dell'OdV senza sovrapporsi alle sue attività di vigilanza.

4.1. Responsabilità organizzative e poteri autorizzativi

Come indicato dalle *best practice*, il sistema organizzativo deve essere formalizzato e chiaro, soprattutto riguardo all'attribuzione delle responsabilità, alle linee gerarchiche e alla descrizione dei compiti, includendo specifici principi di controllo, come la separazione delle funzioni.

La struttura organizzativa del Fondo è stata formalizzata in un organigramma che individua le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma.

Attualmente il sistema di procure adottato da Faschim prevede poteri di rappresentanza, gestionali e di spesa in capo al Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato.

Alla luce delle piccole dimensioni della struttura del Fondo, al Risk & Control Manager sono stati attribuiti poteri di firma congiunta nell'ottica di garantire i principi di segregazione e doppio controllo.

Il presente Modello si inserisce in un sistema di controlli e di *governance* più ampio e preesistente, finalizzato a supportare non solo la gestione e riduzione del rischio reato ma, in generale, anche il raggiungimento dei diversi e più ampi obiettivi del Fondo.

Al fine di migliorare la propria struttura organizzativa e assicurare standard ottimali nella conduzione delle attività, Faschim ha messo a punto un sistema di procedure, volto a gestire e disciplinare lo svolgimento delle attività dello stesso. Il contenuto di tali documenti è costituito dalle regole da seguire in seno ai processi interessati nonché dai controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività del Fondo.

Questo complesso sistema, che costituisce patrimonio di Faschim, ha rappresentato il primo punto di riferimento per la predisposizione del Modello ed è ispirato ai principi di segregazione dei compiti e tracciabilità dei processi.

4.2. Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere "*modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati*".

Il sistema di controllo dei processi amministrativi, in particolare per la gestione delle risorse finanziarie, si fonda sulla separazione dei ruoli nelle fasi cruciali del processo nel rispetto dei livelli di autorizzazione associati alle operazioni. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie il Fondo si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza, conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- la gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito è effettuata esclusivamente da soggetti autorizzati dal Fondo, dotati di adeguati poteri formalizzati;
- sono stabiliti dei limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le responsabilità organizzative;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche hanno sempre una causale espressa, sono motivate dal soggetto richiedente e sono documentate e registrate, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- sono vietati i flussi sia in entrata che in uscita tramite denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa legate all'acquisto di cancelleria o materiale informativo di modico valore (piccola cassa);
- le operazioni relative alla gestione della piccola cassa sono adeguatamente registrate, giustificate e riconciliate mensilmente dal personale della funzione Amministrazione;
- gli incassi e i pagamenti sono sempre tracciabili e documentabili;
- i pagamenti possano essere eseguiti solo se in linea con i termini contrattuali e solo dopo che il servizio è stato reso a Faschim;
- le spese sostenute tramite carte di credito "aziendale" (assegnate solo al Direttore), sono periodicamente riviste attraverso l'analisi dei report dei movimenti sostenuti nel periodo di riferimento sulla base dei giustificativi debitamente allegati alle richieste di rimborso della nota spesa.

5. Codice Etico

Il Codice Etico adottato da Faschim (all. n. 1) definisce i valori ai quali il Fondo si ispira nello svolgimento delle attività e costituisce parte integrante del presente Modello. Il Modello, infatti, presuppone il rispetto di quanto

previsto nel Codice Etico, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza.

Il Codice Etico illustra i diritti e i doveri, nonché le responsabilità nei confronti degli stakeholders. In particolare, contiene i principi etici e le regole di comportamento che tutti coloro che operano in nome o per conto del Fondo sono tenuti a rispettare e/o condividere.

Eventuali dubbi sull'applicazione dei principi e delle regole contenute nel Codice Etico devono essere tempestivamente discussi con il Direttore, con il Risk & Control Manager o con l'Organismo di Vigilanza.

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del Codice o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a darne pronta segnalazione utilizzando i canali di segnalazione a ciò dedicati.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice Etico.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Sanzionatorio e disciplinare previsto dal Modello.

6. Il sistema sanzionatorio e disciplinare

Come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01, per un'efficace attuazione del Modello è necessario predisporre di un adeguato Sistema Sanzionatorio in grado di punire il mancato rispetto delle misure predisposte nel presente documento.

Affinché il Modello possa essere efficace, il Sistema Sanzionatorio dovrà essere predisposto in modo tale da garantire sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni. Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello.

6.1. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

La determinazione delle sanzioni irrogabili nei confronti dei dipendenti dipende dal sistema disciplinare interno e/o dal sistema sanzionatorio previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati internamente.

In particolare, per il personale dipendente si prevedono le seguenti sanzioni:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. multa;
- d. sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- e. licenziamento disciplinare.

Le sanzioni irrogate saranno proporzionate alla gravità della violazione. Si terrà, invero, conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento o del grado della colpa;
- comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
- della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui il Fondo ragionevolmente può essere stato esposto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta censurata;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare;

L'irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere comunicata all'Organismo di Vigilanza.

6.2. Sanzioni nei confronti degli amministratori

Il Fondo valuta con rigore le infrazioni al presente Modello attuate da coloro che rappresentano il vertice del Fondo e in caso di violazione del Modello il Fondo provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee nell'ambito della vigente normativa, compresa la revoca dell'incarico conferito al soggetto.

6.3. Sanzioni nei confronti dell'OdV

Le violazioni del presente Modello da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza devono essere tempestivamente comunicate, da parte di uno qualsiasi dei sindaci o degli amministratori al Consiglio di Amministrazione. Tale organo, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, adotterà gli opportuni provvedimenti quali, a titolo esemplificativo, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

6.4. Sanzioni nei confronti di consulenti e collaboratori esterni

L'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i valori contenuti nel Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno comunicate in sede di sottoscrizione degli accordi.

L'eventuale mancata comunicazione del contenuto del Codice Etico deve essere comunicata dalla funzione di riferimento del rapporto con le terze parti, con le debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Modello sarà considerata inadempimento degli obblighi contrattuali e potrà dar luogo alla risoluzione del contratto.

6.5. Sanzioni applicabili in caso di violazioni degli obblighi di tutela previsti dal D.Lgs. 24/2023

Ferma restando l'eventuale responsabilità a titolo civile e/o penale, il mancato rispetto delle regole e degli obblighi in materia di whistleblowing comporta l'attivazione di procedure sanzionatorie e la conseguente irrogazione delle sanzioni/misure previste dal CCNL applicabile, volte a punire quei Destinatari del Modello che, ad esempio, abbiano:

- commesso qualsiasi tipo di ritorsione, ovvero qualsiasi condotta, attiva od omissiva, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto al segnalante e/o agli altri soggetti coinvolti ai quali il D.Lgs. 24/2023 riconosca specifica tutela;
- ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;
- violato l'obbligo di riservatezza;
- omesso di istituire idonei canali di segnalazione conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- omesso di adottare procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- adottato tali procedure in maniera difforme rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023;
- omesso di svolgere l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni rivelatesi infondate.

In aggiunta, nei casi sopra descritti, sono applicabili le sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 24/2023³.

³L'art. 21 comma 1 del D.Lgs. 24/2023 così recita: "1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la

7. L'Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto, l'ente non risponde delle sanzioni previste se, tra l'altro, *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*.

Pertanto, in ottemperanza al Decreto, viene istituito un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dall'Ente e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività del Fondo;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione del Fondo, alle attività svolte dal Fondo o al quadro normativo di riferimento.

Secondo gli articoli 6 e 7 del Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

7.1. Autonomia e indipendenza

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività del Fondo e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto all'Organo Amministrativo.

7.2. Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere.

7.3. Continuità d'azione

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano esse re responsabili degli illeciti di cui al comma 1”.

7.4. La composizione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione ha scelto di eleggere un Organismo di Vigilanza monocratico, motivandone nel provvedimento le ragioni della scelta e stabilendone il compenso. La nomina viene preceduta da un'analisi dei curricula e dalla verifica che ciascun candidato sia in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono.

Questo considerato, l'OdV resta in carica per tre anni dalla data di nomina e può essere rieletto. La sua sostituzione prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o giustificato motivo, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte dell'OdV;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venire meno dei requisiti di onorabilità;
- la mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del verificarsi di una causa di decadenza di cui al successivo paragrafo 7.67.6;
- il verificarsi di una delle cause di sospensione o revoca di cui al successivo paragrafo 7.6.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, per l'intera durata della carica, oltre il compenso annuo spettante all'Organismo di Vigilanza, anche il budget economico per mezzo del quale operare.

7.5. Requisiti di eleggibilità

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di professionalità, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione, nonché della competenza necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati dal Decreto, cioè non si deve trovare in una delle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. «Cause di ineleggibilità e di decadenza».

Al membro dell'Organismo di Vigilanza è pertanto richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- rapporto di pubblico impiego o di consulenza, in corso e nei tre anni precedenti alla nomina, presso enti pubblici in rapporto con il Fondo;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D. Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la condizione di aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflazione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, la decadenza automatica da detta carica, senza necessità di una delibera di revoca da parte dell'Organo Amministrativo, che provvederà alla sostituzione.

7.6. Revoca, sostituzione, decadenza, recesso e sospensione

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo per sopravvenienza di una causa di ineleggibilità, per grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico o il mancato esercizio delle funzioni e quando intervengano le cause di decadenza di seguito specificate.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico stesso per il manifestarsi di una delle situazioni contemplate nell'art. 2382 c.c. «Cause di ineleggibilità e di decadenza» o in caso di perdita dei requisiti di onorabilità.

Il componente dell'OdV può recedere in qualsiasi momento dall'incarico, dando comunicazione scritta al Presidente dell'Organo Amministrativo. Il Presidente ne dà notizia al primo Consiglio di Amministrazione utile.

È comunque fatto obbligo al membro dell'OdV di comunicare all'Organo Amministrativo la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti. Quindi, in caso di decadenza o recesso in capo al componente dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

L'applicazione di una misura cautelare personale e l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 «Disposizioni contro la mafia», come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni costituiscono cause di **sospensione** dalla funzione di Organismo di Vigilanza.

7.7. Attività e poteri

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività del Fondo e livello del personale, ed ha un esclusivo vincolo di dipendenza gerarchica dall'Organo Amministrativo.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo del Fondo, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne del Fondo.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti e deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello a prevenire la commissione degli illeciti di cui al Decreto Legislativo.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare funzioni di volta in volta interessate eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'OdV deve essere documentata. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OdV, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'OdV, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello che ritiene opportuni.

Per l'attività di verifica, l'OdV può avvalersi del supporto di consulenti esterni con adeguate competenze in materia.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle funzioni attribuite, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'OdV, attribuisce allo stesso un budget per lo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare adeguata autonomia economica e gestionale, fatto salvo il caso di urgenze documentate per le quali l'OdV può affrontare la spesa, informando il Presidente e dandone comunicazione al primo Consiglio di Amministrazione utile.

La funzione propria dell'OdV presuppone un comportamento attivo, oltre che vigile, che si esplica con una serie di azioni che rendano possibile all'ente di beneficiare della condizione esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001 qualora si verifichi uno dei reati previsti dal Decreto stesso.

7.8. Obblighi informativi dell'OdV verso gli altri Organi

L'OdV riferisce direttamente all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello e alla segnalazione delle violazioni accertate.

Almeno annualmente, l'OdV informa, attraverso una relazione scritta, il Consiglio di Amministrazione in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello.

L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione per riferire sulla propria attività e potrà chiedere di conferire con lo stesso. L'OdV potrà inoltre chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno riferire tempestivamente in ordine a violazioni del Modello o richiedere l'attenzione su criticità relative al funzionamento ed al rispetto del Modello medesimo.

7.9. Obblighi informativi verso l'OdV

Il D.Lgs. 231/2001, per consentire all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e verifica prevede l'istituzione di specifici obblighi informativi da parte di referenti del Fondo appositamente individuati in apposite procedure (cfr. Procedura flussi informativi vs Odv contenente la "Tabella dei flussi informativi" - all. n. 2).

In generale, i referenti hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (flussi informativi c.d. a evento):

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati indicati dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario;
- anomalie, atipicità e violazioni del Modello o del Codice Etico riscontrate nello svolgimento delle attività lavorative ricomprese nelle "aree a rischio";
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto Legislativo;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti;
- le decisioni di apportare modifiche all'assetto organizzativo e modifiche alla composizione degli organi del Fondo;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema, evidenziando le esigenze emergenti;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti ed eventuali rilievi e sanzioni comminate.

I referenti individuati nella specifica procedura che siano a conoscenza dei fatti rilevanti sopra elencati, devono comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza i relativi flussi informativi tramite la casella di posta elettronica dedicata: ODV@faschim.it.

7.10. Le segnalazioni e il sistema di *Whistleblowing*

Faschim adotta e si impegna a implementare una procedura volta a gestire eventuali "segnalazioni" di illeciti garantendo adeguate tutele nei confronti dei soggetti coinvolti, in conformità a quanto previsto dalla normativa rilevante in materia:

- Direttiva UE 1937/2019;
- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante "*attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
- linee guida emanate da ANAC e dalle principali associazioni di categoria (es. Confindustria).

Faschim assicura il rispetto della riservatezza nell'ambito della gestione delle segnalazioni e persegue un obiettivo di "tolleranza zero" verso qualsiasi forma di ritorsione nei confronti dei soggetti tutelati dalla legge.

Per informazioni dettagliate sulle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023 e sulle modalità di invio e di gestione delle segnalazioni si rimanda all'apposita "FAQ" del sito web del Fondo e alla procedura apposita in materia di *Whistleblowing* (da intendersi quale parte integrante del presente Modello – all. n. 3).

8. Comunicazione e formazione sul Modello

Al fine di garantire una diffusione capillare e un'effettiva conoscenza del presente Modello, Faschim ha l'onere di svolgere un'accurata attività di comunicazione e formazione verso tutti i Destinatari, in modo da accrescere in loro una maggior consapevolezza riguardo le prescrizioni a cui devono necessariamente attenersi e le possibili conseguenze che possono scaturire al verificarsi di comportamenti illeciti.

Per questo motivo, il presente Modello deve essere comunicato a tutti i Destinatari attraverso l'utilizzo del mezzo ritenuto più idoneo. Inoltre, devono essere condivise in modo chiaro ed esaustivo tutte le informazioni e le istruzioni necessarie per effettuare una segnalazione.

A tutti i nuovi collaboratori deve essere data informativa dell'avvenuta adozione/aggiornamento del Modello all'inizio dell'attività di collaborazione nonché dei contenuti della procedura adottata in materia di *Whistleblowing*.

Il Fondo si impegna, altresì, ad attuare e formalizzare specifici piani di formazione allo scopo di assicurare la perfetta conoscenza del Modello. L'attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei fruitori del piano formativo, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza del Fondo.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. n. 231/2001, degli elementi costitutivi il Modello delle singole fattispecie di reato previste dal suddetto Decreto e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati. Alla luce del D. Lgs. 24/2023, un'attenzione particolare sarà inoltre dedicata ai contenuti della procedura di *Whistleblowing*, alle tutele previste dalla legge e alle relative sanzioni.

In aggiunta a questa matrice comune ogni programma di formazione sarà modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati al pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni svolte dagli stessi.

L'attività di formazione viene erogata attraverso corsi da tenersi in aula e/o corsi distribuiti in modalità e-learning e il relativo contenuto viene aggiornato in relazione all'evoluzione della normativa (es. introduzione di nuove fattispecie di reati presupposto) e del contenuto del Modello (es. adozione di nuove parti speciali).

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di attuazione del piano di formazione o, in alternativa, eroga personalmente i corsi.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata alla Direzione del Fondo ed al Risk & Control Manager.

8.1. Informativa ai collaboratori e partner

Faschim promuove la conoscenza dei principi e delle regole previsti dal Codice Etico e dal presente Modello anche tra i consulenti, i partner, i collaboratori a vario titolo, i fornitori.

A tali soggetti saranno fornite apposite informative e verranno incluse clausole contrattuali specifiche (c.d. "clausole 231"), che le diverse funzioni aziendali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno a inserire negli schemi contrattuali di riferimento.